

TI_GERICHTE 12.1998.13 vom 15. September 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-09-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.13

FR: TI_GERICHTE 12.1998.13 du 15 septembre 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1998.13 del 15 settembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il convenuto ritiene innanzitutto che in occasione della prima visita al pronto soccorso l'attrice non avrebbe evidenziato o comunque indicato dei sintomi -ad es. dolori alle gambe- accertanti l'esistenza di una lesione cervicale, per cui il dott. _____ non poteva sospettare o ipotizzare una lesione di quel genere, ciò che escludeva una responsabilità dell'ente convenuto. La censura è infondata. È vero che dagli atti di causa risulta che a quel momento l'attrice muoveva sia le gambe che le braccia (il doc. 2/1 attesta una buona mobilità e sensibilità su tutto il corpo; il teste _____ riferisce pure che essa aveva messo le gambe fuori dalla barella cercando di mettersi in piedi; _____ dichiara che essa muoveva tutte le parti del corpo comprese le gambe e le braccia; _____ a sua volta ricorda che essa muoveva gambe e braccia, tanto è vero che riuscì a trasferirsi da sola dalla barella al lettino e, dopo le cure del caso, percorse 2 o 3 metri sulle sue gambe fino al taxi; _____ conferma pure che la sua mobilità era completa e che essa muoveva le braccia, come pure le gambe, i piedi e la testa) e che essa non aveva dichiarato né ai sanitari dell'autolettiga né a quelli del pronto soccorso di aver avuto dolori alle gambe (circostanza quest'ultima che non è in alcun modo rimproverabile all'attrice, se solo si pensa che anche più tardi, in mattinata -la circostanza aveva sorpreso non poco il dott. _____ - essa sentiva pochissimo dolore). È però altrettanto vero che dal punto di vista medico il fatto che essa riuscisse a muovere le gambe non significava ancora che una lesione cervicale fosse esclusa (il teste dott. _____ ha infatti dichiarato che "le conseguenze di queste lesioni possono manifestarsi subito oppure anche dopo un certo periodo di tempo a seconda dei casi", mentre il dott. _____ pure osserva che "il fatto che la paziente poteva muovere il collo e le braccia ... non esclude né la frattura lussazione della colonna cervicale né il deficit motorio alle gambe"), tanto più che essa in ogni caso si agitava scompostamente (cfr. doc. 2/2; il teste _____ riferisce che essa "si lamentava, si dibatteva, non si riusciva a capire bene"; _____ ha detto che essa "era molto agitata"; _____ e _____ si sono limitati ad osservare che essa era "un po' agitata" rispettivamente "si agitava", mentre _____ ha precisato che "era agitata, ... irrequieta, faceva movimenti non coordinati"), in maniera pertanto non così normale (perizia giudiziaria p. 13 e 17). Per il resto, va rilevato che il medico sapeva, avendolo per altro annotato nella cartella clinica della paziente, che l'attrice era caduta dalle scale (doc. 3 e teste _____) e aveva tra l'altro battuto la parte posteriore della testa (cfr. rapporto lettiga 1 (doc. 2/2); il teste _____ ha a sua volta notato una ferita alla nuca). Ora, i medici interpellati hanno tutti confermato che in un caso del genere -caduta dalle scale all'indietro, battendo la testa-

sarebbe stato necessario (teste _____), raccomandabile (teste _____), rispettivamente indispensabile (teste _____, ad 6.2; perito giudiziario p. 8 e 9 e risposta 1 a p. 14) l'effettuazione di un esame radiologico e/o una accurata visita neurologica per accertare la presenza di eventuali lesioni cervicali, per cui questa Camera non può che far proprio l'assunto del Pretore, il quale ha ravvisato nel comportamento del dott. _____ che in definitiva non ha effettuato né l'uno né l'altro, una violazione dell'arte medica e del dovere di diligenza nello svolgimento delle sue funzioni. Lo stesso dott. _____ laddove ha precisato che "secondo la sua esperienza una paralisi alle gambe dipendente da lussazione cervicale è possibile soltanto da un colpo diretto sulla colonna cervicale posteriore" sembra implicitamente ammettere una sua negligenza, non corrispondendo al vero quanto da lui in seguito affermato cioè che "la signora _____ aveva invece soltanto ferite anteriori o anteriori parietali" ed essendo anzi provato il contrario, ovvero che nel caso di specie all'attrice era effettivamente stata riscontrata una ferita nella parte posteriore della testa.

E. 2

Il convenuto ritiene che i sintomi neurologici, del tutto assenti durante la prima visita al pronto soccorso, si sarebbero per contro manifestati durante la notte ed al mattino, non escludendo in sostanza che l'aggravamento della situazione potrebbe essere la conseguenza di ulteriori cadute avvenute nella notte, per altro comprovate dall'istruttoria. Il rilievo, anche in questo caso, è infondato. Alla luce di quanto appurato al considerando precedente, è chiaro che il medico è stato negligente per non aver eseguito i controlli neurologici che le circostanze avrebbero imposto. Se poi durante la notte la situazione della paziente si fosse aggravata a seguito di un'ulteriore caduta, la circostanza non potrebbe in ogni caso giovare al convenuto, quest'ultima essendo evidentemente la conseguenza della mancata diagnosi e della mancata ospedalizzazione. Non è per contro possibile -né del resto lo ritiene lo stesso convenuto, che in effetti parla solo di un eventuale "aggravamento" (appello p. 6) della situazione- che la lesione cervicale fosse la conseguenza esclusiva di un'altra caduta, piuttosto che di quella dalle scale: le dichiarazioni del teste _____ che da una parte afferma di aver visto una caduta dell'attrice allorché essa risalì sul taxi (analogamente si è espresso il teste _____ ad 14) e dall'altra riferisce di un'ulteriore caduta (per altro contestata da _____n, ad 15) allorché i due scesero dal taxi all'albergo, precisando inoltre che quest'ultimo episodio gli era stato riportato da un terzo -con la limitata rilevanza probatoria che tale circostanza comporta (Cocchi/Trezzini , CPC, n. 1 ad art. 236-237; ICCA 27 aprile 1995 in re H./G., 11 agosto 1995 in re V./C., 12 marzo 1993 in re F. SA/F., 8 maggio 1996 in re A. AG/S. SA)- e meglio del taxista che aveva ricondotto la paziente e l'amico alla _____, non hanno infatti permesso di chiarire la dinamica di quelle cadute e quindi accertare se le stesse potessero aver avuto delle conseguenze da un punto di vista neurologico.

E. 3

A giudizio del convenuto, il fatto che l'attrice sia stata ubriaca e che non abbia voluto farsi visitare non ha permesso al medico di accertare lo stato in cui essa si trovava; inoltre il fatto che essa decise di non accettare l'offerta di restare al pronto soccorso per "smaltire la sbornia" non ha in sostanza permesso di intervenire tempestivamente: a suo dire, entrambe le circostanze sarebbero pertanto interruttrive del rapporto di causalità tra le presunte omissioni del medico e l'insorgere del danno, rispettivamente costituirebbero una grave concolpa a carico dell'attrice, sicuramente maggiore a 1/3. Nel suo gravame l'attrice ritiene

per contro che queste medesime circostanze non costituirebbero un elemento di colpa, nemmeno in ragione di 1/3. Il giudizio pretorile viene qui parzialmente confermato. Il fatto che l'attrice avesse bevuto e fosse ubriaca non può oggettivamente essere messo in discussione (e ne da atto anche il perito giudiziario a p. 8 del suo referto): nel formulario 19.6.1991 allestito per la _____ (classeur verde richiamato "déclaration d'accident") essa ha infatti dichiarato di aver bevuto 2.5 dl di vino rosé durante il pasto serale e in seguito altri 2-3 whisky al piano bar; il teste _____ (ad 2) a sua volta ha confermato che essi avevano bevuto una bottiglia di rosé durante la cena e l'attrice in seguito alcuni whisky; altri testi (ad es. _____, _____ e _____ affermano di aver sentito un fetore etilico a contatto con l'attrice (cfr. pure doc. 2/1 e 2/2) e comunque lo stesso è stato avvertito anche dal _____, quando, a mattino inoltrato, ebbe modo di visitarla (cfr. cartella clinica, doc. 3 e testimonianza _____). A questo stadio della lite è pacifico che essa non collaborò con il dottor _____ (teste _____ e perizia giudiziaria p. 8, 9 e 14; il teste _____ ricorda in proposito che essa "non voleva rimanere in ospedale", agli interventi del medico "si è rivolta" e che comunque "non si lasciava fare"; _____ pure osserva che essa "rifiutava qualsiasi intervento da parte nostra, rifiutava di farsi visitare e allontanava sia me che il medico ... cercava di allontanare le nostre mani ... manifestava la sua opposizione sia a voce sia con i movimenti"), non volendosi spogliare (teste _____), proferendo insulti (teste _____ ed inoltre cercando di sferrare pugni (teste _____ e _____) e calci (teste _____ verso il personale curante, mentre in assenza di ulteriori riscontri non è provato -contrariamente a quanto riportato dal teste dott. _____ - che essa si sia opposta o abbia rifiutato un esame radiologico: questa reazione, per altro abbastanza frequente per persone che avevano battuto la testa (teste _____ non avrebbe tuttavia dovuto impedire al medico di guardia, in base alle informazioni di cui disponeva, accertate al considerando precedente, di porre una giusta diagnosi e ciò senza che un'ulteriore approfondita interrogazione della paziente fosse di per sé necessaria. Confrontato con una paziente reticente a farsi visitare e a farsi curare, agitata e impaurita -si pensi alla reazione da lei avuta al momento in cui vide l'ago ed il filo per suturare la ferita (teste _____)- egli avrebbe nondimeno dovuto adoperarsi per tranquillizzarla e convincerla a farsi esaminare dai sanitari (perizia giudiziaria p. 14 e segg.), spiegando in particolare alla paziente il tipo di controllo e la cura cui essa sarebbe stata sottoposta, le finalità dei suoi esami rispettivamente, in caso di ulteriore reticenza, evidenziando le possibili conseguenze sulla sua salute di un mancato controllo (cfr. perizia giudiziaria risposta 3-4 a p. 14-15 e risposta 3 a p. 17): ora, nel caso di specie, il medico e con lui l'infermiere _____ a (teste _____) hanno in realtà ampiamente sottovalutato lo stato in cui versava l'attrice, ritenendo a torto di trovarsi di fronte ad una paziente ubriaca con semplici lesioni superficiali; il dottor _____ -che oltretutto non conosceva il francese ed ha dovuto far capo ad un interprete nella persona del ricezionista _____ - con tutta evidenza non ha pertanto ritenuto necessario usare con la paziente il genere di approccio di cui si è detto sopra -prova ne è che tra loro vi è stata immediatamente una "discussione" (teste _____ mentre non risulta che egli in seguito si sia preoccupato più di quel tanto di calmarla o di illustrarle i rischi di un mancato controllo e si è in definitiva accontentato di spiegarle che per essere curata essa doveva lasciarsi visitare (teste _____)- cosicché tra loro si è creato un clima di incomprensione e di sfiducia, l'attrice ritenendo in particolare di essere stata trattata con sufficienza, il che ha portato quest'ultima alla decisione di lasciare il pronto soccorso. Nelle particolari circostanze l'offerta di rimanere al pronto soccorso sdraiati su lettini "per

qualche ora in attesa che passasse loro l'effetto dell'alcool" per una loro sorveglianza (teste _____), formulata per altro giustamente (perizia giudiziaria risposta 4-5 a p. 15) dal medico, è stata manifestamente fraintesa dalla paziente e dall'accompagnatore, che in definitiva l'hanno considerata un ulteriore atto di sufficienza nei loro confronti: stando così le cose, il rifiuto della proposta non può pertanto nuocere all'attrice, tanto più che essa e l'amico non erano coscienti, non essendo stati informati, delle possibili conseguenze e dei pericoli in caso di loro partenza. In definitiva, all'attrice va imputata solo una certa responsabilità per avere con il suo comportamento rispettivamente con il suo stato alcolico in parte impedito l'opera del medico e per non essere stata lucida nelle sue spiegazioni, ciò che tuttavia non costituisce un fattore interruttivo del nesso causale tra il negligente comportamento del medico e l'insorgere del danno, ma rappresenta unicamente una lieve concolpa, che può essere valutata -diversamente da quanto stabilito dal primo giudice- in ragione di 1/5. Nelle particolari circostanze in cui è avvenuta, la mancata accettazione dell'offerta di rimanere al pronto soccorso non appare per contro foriera di una concolpa per l'attrice.

E. 4

A giudizio del convenuto, la pretesa attorea dovrebbe in ogni caso essere respinta già per il fatto che l'art. 7 cpv. 2 LResp. limita la sua responsabilità al caso di una violazione grave dell'arte medica. La censura va risolta per la negativa, non solo -come ritenuto dal Pretore- per il fatto che la recente giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che anche per i medici debba valere il principio generale di una responsabilità per colpa lieve, ma pure in quanto la violazione commessa in concreto dal medico, che non ha eseguito i controlli minimi che un medico di guardia in un pronto soccorso avrebbe dovuto compiere in un caso del genere, costituisce senz'altro una colpa grave, per il che non vi è motivo di escludere una responsabilità dell'ente convenuto.

E. 5

In merito alle singole posizioni di danno, si osserva quanto segue:

E. 5.1

perdita di guadagno futura Mentre il convenuto rimprovera al primo giudice di aver capitalizzato una perdita di guadagno annua di fr. 9'160.-, quando in realtà quest'ultima ammontava a soli fr. 7'180.- (per un importo complessivo di fr. 68'138.-); l'attrice ripropone il calcolo presentato in sede conclusionale, che tiene conto di un salario futuro di fr. 42'000.- e di una capitalizzazione secondo la tabella Stauffer/Schätzle 20 (per un importo, comprensivo dei fr. 31'900.- relativi al periodo 1994-1997, di fr. 281'595.-). È innanzitutto chiaro, in base alla recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 III 115), che la tabella di capitalizzazione a cui si deve far capo nel caso di specie è proprio la 19, come appurato dal Pretore. Poiché dagli atti di causa non si evincono validi argomenti -per altro nemmeno resi verosimili dall'attrice, non bastando evidentemente un semplice riferimento alla maggior esperienza acquisita col passare degli anni- che permettano di ipotizzare che il salario annuo dell'attrice sarebbe aumentato oltre i fr. 38'854.- presi in considerazione dal primo giudice per il 1997 ed anzi non essendo esclusa una sua eventuale riduzione, visto che il contratto collettivo di categoria è stato nel frattempo disdetto, non vi è assolutamente motivo per ammettere che lo stesso avrebbe raggiunto fr. 42'000.-. È perciò esatto che la perdita di guadagno annua da capitalizzare ammonti a fr. 7'180.- (cfr. il calcolo operato dall'attrice a p. 30 delle conclusioni), di modo che il conteggio va senz'altro

corretto come richiesto dal convenuto e la perdita di guadagno futura ammonterà così a fr. 68'138.-.

E. 5.2

perdita di guadagno per le attività domestiche Il Pretore ha ritenuto che l'attrice, invalida nelle faccende domestiche per almeno 2/3, avrebbe dovuto far capo all'aiuto di terzi in ragione di 14 ore settimanali. Il convenuto, tenuto conto del rapporto 17.7.1995 dell'Ufficio AI del _____, contesta l'esistenza di un'incapacità lavorativa e in definitiva ritiene maggiormente equo il pagamento di 8 ore settimanali, remunerate fr. 20.- all'ora. Come noto, il rapporto 17.7.1995 dell'Ufficio AI del Canton _____ (doc. AI richiamati), che riprende a grandi linee quello datato 29.10.1993 del CHUV di Losanna (doc. medica _____ n. 23, p. 4-5), giungeva alla conclusione che l'attrice era sostanzialmente in grado di eseguire da sola tutte le faccende domestiche, con la necessità di un aiuto una volta alla settimana da parte di una terza persona per l'effettuazione dei lavori più pesanti, quali ad es. la pulizia dei pavimenti, cambiare le lenzuola, passare l'aspirapolvere e lavare i vetri. L'assistente sociale _____ ha a sua volta riferito che per i lavori più pesanti l'attrice faceva capo ad un aiuto esterno 2 volte alla settimana (ad. 32 e 33), mentre al perito giudiziario quest'ultima ha dichiarato che una signora del servizio domiciliare le prestava attualmente aiuto 3 giorni alla settimana per 3 ore ogni volta (perizia giudiziaria p. 13). In tali circostanze, ben si può ritenere che, almeno fino alla fine del 1997, l'incapacità dell'attrice nelle faccende domestiche era limitata, per cui la retribuzione di 8 ore settimanali appare sicuramente più equa rispetto alla valutazione, decisamente generosa, operata dal giudice di prime cure. Stante una remunerazione oraria di fr. 22.70 -come recentemente deciso dal Tribunale federale (DTF 117 II 623; ICCA 23 ottobre 1996 in re Q. e llcc. /M. e llcc.)- l'importo riconosciuto all'attrice fino al 31.12.1997 sarà perciò di fr. 55'085.35 ($22.70 \times 8 \times 52 = 9'443.20$, il tutto moltiplicato per 5 anni e 10 mesi). Il giudizio pretorile può per contro essere confermato per quanto riguarda la valutazione dell'incapacità nello svolgimento delle attività domestiche per il futuro: il menzionato rapporto dell'Ufficio AI del Canton Vallese è infatti manifestamente superato dagli eventi, tanto è vero che nel 1997 il Centro per paraplegici di Nottwil (doc. medica SWICA, n. 53) ha attestato un peggioramento della situazione e in ogni caso il perito giudiziario, esaminando l'attrice il 18 gennaio 1996, è a sua volta giunto alla conclusione che la sua incapacità lavorativa per le faccende domestiche era del 80-85% (perizia giudiziaria risposta 5 a p. 17), precisando inoltre che la situazione della stessa non era in futuro destinata a migliorare, ma semmai a peggiorare, ciò che avrebbe portato ad un aumento dell'intensità dell'aiuto dei terzi (perizia giudiziaria risposta 11 a p. 16 e risposta 5 a p. 17).

E. 5.3

spese per accompagnatori Il Pretore ha riconosciuto all'attrice fr. 40'000.- per far capo ad accompagnatori in occasione delle frequenti visite di controllo che essa dovrà effettuare in futuro, ancorché tale posizione di danno non era stata fatta valere -ed anzi l'attrice aveva espressamente precisato di non pretendere nulla per la stessa (conclusioni p. 33)-, essa avendo invece chiesto la rifusione di questa cifra per le spese passate. Il convenuto contesta di dover risarcire tale posizione di danno, non debitamente provata, tanto più che la pretesa, non quantificata negli allegati preliminari -pur riferendosi in buona parte a spese assunte prima dell'allestimento della replica- era irricevibile. A giudizio di questa Camera la pretesa è innanzitutto ricevibile. Va preliminarmente osservato che nella petizione l'attrice si era espressamente riservata (ad 17) il diritto al risarcimento di questa posizione di danno,

precisando che la relativa pretesa sarebbe stata quantificata nel prosieguo di causa, in particolare allegando i documenti necessari. Nel corso dell'udienza del 22 maggio 1997 il Pretore, d'accordo le parti, ha accordato all'attrice un termine per produrre la documentazione atta a provare l'esistenza e l'ammontare delle spese di trasferta, precisando inoltre che dopo esserne venute a conoscenza le parti si sarebbero pronunciate sulla necessità o meno di una perizia sul danno. Prodotta la documentazione, esse hanno poi rinunciato alla perizia e in sede conclusionale entrambe si sono pronunciate sulla fondatezza o meno di tale posizione di danno, senza che il convenuto a quel momento abbia eccepito l'irricevibilità della richiesta siccome non quantificata negli allegati preliminari. Visto il suo comportamento processuale, il convenuto è pertanto assai malvenuto a contestare in questa sede la ricevibilità di quella pretesa. Nel merito è evidente che le spese di viaggio inerenti al sinistro, seppur difficilmente documentabili, vadano risarcite (Brehm , Berner Kommentar, n. 7 e 16 ad art. 46 CO; ICCA 13 giugno 1995 in re L./E.; sentenza ICCA citata). Di principio quelle sostenute da terze persone non sono per contro risarcibili alla danneggiata: ciononostante un'applicazione restrittiva di tale principio può condurre talora a risultati iniqui, ragion per cui in determinati casi si può ammettere un pregiudizio diretto della danneggiata stessa (DTF 97 II 259; Stauffer/Schätzle , Tables de capitalisation, 4. ed., n. 663). Nel caso di specie le spese di cui si chiede il rimborso (doc. DD) si riferivano ai costi di permanenza in albergo a _____ dell'amico _____ (fr. 2'260.30) e ai costi per le trasferte in auto (fr. 33'710.60): mentre le spese di permanenza in albergo sopportate dall'amico dell'attrice non sono a lei risarcibili, tale permanenza non essendo di per sé necessaria, per le spese di trasferta si ha innanzitutto l'impressione che esse più che a spese per il suo accompagnamento vero e proprio negli ospedali corrispondano in realtà a spese per le visite a lei effettuate (non risarcibili), tanto è vero che mentre dal doc. H si evince che l'attrice aveva iniziato a rientrare al suo domicilio da _____ nei fine settimana solo a partire dal mese di luglio 1991, nel doc. DD sono già elencate trasferte a _____ relative a un periodo precedente; ritenuto inoltre che l'effettuazione di questi viaggi alle date indicate -specialmente quelli precedenti il luglio 1991- non risulta in parte provata nell'incarto e che buona parte di quella pretesa (fr. 33'250.-) si riferisce a spostamenti in Jaguar (km 33'250 a fr. 1.-), quando un eventuale loro rimborso dovrebbe semmai avvenire in base al costo di un biglietto ferroviario di seconda classe (Brehm , op. cit., n. 16 ad art. 46 CO) o tutt'al più, in assenza di mezzi pubblici, con la tariffa massima di fr. 0.60 al chilometro, come ammesso dalla legislazione fiscale (art. 3 cpv. 2 DL concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 1997-1998; cfr. in proposito ICCA 11 febbraio 1994 in re G./B. SA), e che infine il numero dei chilometri indicati appare decisamente eccessivo -la trasferta da _____ e ritorno essendo ad es. più breve dei 1'000 Km indicati-, questa Camera a titolo equitativo, ritenuto che l'attrice ha tuttavia effettuato a sue spese i viaggi per recarsi nei vari ospedali, reputa equo riconoscerle a questo titolo un risarcimento di fr. 10'000.-.

E. 5.4

perdita futura contributi LPP Il convenuto chiede inoltre che il contributo LPP da capitalizzare non venga calcolato -come deciso dal Pretore- sul salario effettivamente versato dal datore di lavoro, bensì in funzione del salario coordinato, che in pratica è inferiore di fr. 19'200.-. La censura, che trova il suo fondamento nella sentenza DTF 116 II 295 cons. 4b bb rispettivamente negli art. 8 LPP e 5 OPP2, merita integrale accoglimento, per cui la posizione di danno va corretta in fr. 5'950.-.

E. 5.5

perdita futura contributi AVS Il convenuto chiede pure che per la capitalizzazione del contributo AVS perso non si applichi la percentuale di prelievo del 5.05% fatta propria dal Pretore -con riferimento al doc. V, ove tuttavia era compreso il contributo AI- bensì quella del 4.2% prevista dalla legge (art. 13 LAVS). La censura, anche in questo caso confortata dalla sentenza DTF 116 II 295 con. 4b aa, merita integrale conferma, per cui la posizione di danno viene corretta in fr. 18'425.-.

E. 6

torto morale L'attrice ha chiesto l'attribuzione a questo titolo di un'indennità di fr. 120'000.- (già dedotta l'indennità per la menomazione dell'integrità fisica AINF), ritenendo che non vi fosse una concolpa da parte sua. Già è stato precisato ai considerandi precedenti che all'attrice va senz'altro imputata una concolpa di 1/5 nel sinistro: la circostanza riduce in maniera corrispondente il suo diritto ad un'eventuale indennità per torto morale, ma -contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore- non esclude tuttavia ancora il riconoscimento di tale indennità (Hütte/Ducksch , Die Genugtuung, Zurigo 1996, I/49 ; Brehm , op. cit., n. 76 e segg. ad art. 47 CO).

E. 6.1

Nella valutazione del torto morale il giudice gode di ampia libertà di apprezzamento delle circostanze (genere e gravità del pregiudizio, intensità e durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, grado di colpa dell'autore). Non è possibile, attualmente, determinare regole generali o fissare limiti di calcolo per la sua fissazione. La giurisprudenza più recente tende tuttavia a un aumento delle indennità: se fino al 1994 gli importi massimi riconosciuti a titolo di torto mortale ammontavano a fr. 110'000.- rispettivamente a fr. 130'000.-, negli ultimi anni sono state emanate decisioni che hanno riconosciuto importi base che variano tra i fr. 150'000.- e fr. 200'000.- (Hütte/Ducksch , op. cit., I/83, n. 7.10, VIII/10 e VIII/11).

E. 6.2

Nella valutazione della fattispecie occorre considerare tutte le circostanze concrete. In conseguenza delle omissioni del medico del pronto soccorso l'attrice, quarantacinquenne al momento dei fatti, dal 1991 in avanti non ha praticamente fatto che passare da un ospedale all'altro (_____ - a più riprese-, _____), con in particolare un importante periodo di degenza nel Centro per paraplegici di _____ (dal 18.4.1991 al 23.2.1992) e con la necessità, col passare del tempo, di far capo con sempre più frequenza ad ulteriori ricoveri. Essa è completamente incapace al lavoro e in gran parte all'effettuazione delle attività domestiche. Oltre ai problemi motori agli arti inferiori -essa soffre di una tetraplegia incompleta e, come detto, riesce a muoversi esclusivamente con l'ausilio di terze persone oppure con la sedia a rotelle e parzialmente con le stampelle- essa soffre di gravi dolori muscolari e deve costantemente convivere con le complicazioni derivanti da una vescica e da un intestino neurogeni, con il continuo pericolo di infezioni (cfr. perizia giudiziaria p. 10). Essa è pure afflitta da gravi problemi depressivi (cfr. perizia giudiziaria p. 11), che hanno già dato luogo a diversi ricoveri in cliniche psichiatriche, essendo essa per altro cosciente del fatto che la sua situazione non è destinata a migliorare nel tempo e semmai a peggiorare (perizia giudiziaria p. 12 e 16).

E. 6.3

Alla luce di quanto precede e esaminata la giurisprudenza in materia (cfr. Hütte/Ducksch , op. cit., VIII/8 1984-1986 n. 31 e VIII/141990-1994 n. 37; nella sentenza ICCA citata, a un donna in situazione analoga, ma incapace a svolgere qualsiasi attività domestica e a muoversi con le stampelle e con ulteriori problemi di carattere sessuale, era stata riconosciuta la somma di fr. 120'000.-), questa Camera ritiene senz'altro adeguato attribuire all'attrice la somma di fr. 100'000.- a titolo di torto morale. Tenuto conto del grado di concolpa di 1/5 riconosciuto all'attrice e dedotta l'indennità per la menomazione dell'integrità fisica già versatale dall'AINF (IICCA 12 dicembre 1994 in re P./M.S.; fr. 48'600.-, doc. amministrativa SWICA, n. 32), ad essa pertoccheranno perciò fr. 31'400.-.

E. 7

In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello adesivo, all'attrice andranno versati i seguenti importi, e meglio per: - perdita di guadagno

1994-1997	fr. 31'900.--	- perdita di guadagno	
futura	fr. 68'138.--	- incapacità lavori domestici fino	
1997	fr. 55'085.35	- incapacità lavori domestici futura	fr.
287'214.95	- mezzi ausiliari		fr. 10'080.--
		- spese per	
accompagnatori			fr. 10'000.--
		- perdita contributi	
LPP	fr. 5'950.--	- perdita contributi	
AVS	fr. 18'425.--		
totale			fr. 486'793.30

somma che, dedotta la quota di concolpa di 1/5, ammonta a fr. 389'434.65. A ciò si aggiunge l'indennità per torto morale di fr. 31'400.-, con un saldo a suo favore di fr. 420'834.65.

E. 8

L'appello e l'appello adesivo sono pertanto parzialmente accolti ai sensi dei considerandi. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), l'esito di questo giudizio non giustificando una modifica della ripartizione delle spese e delle ripetibili di prima istanza. Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 14 gennaio 1998 dell'Ente Ospedaliero Cantonale e l'appello adesivo 23 febbraio 1998 di _____ sono parzialmente accolti . Di conseguenza, la sentenza 10 dicembre 1997 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: 1. In parziale accoglimento della petizione l'Ente Ospedaliero Cantonale in Bellinzona è condannato a versare _____ la somma di fr. 420'834.65 oltre interessi al 5% dal 18 marzo 1991. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 3'950.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 4'000.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono poste a carico dell'appellata. A quest'ultima l'appellante rifonderà fr. 4'000.- per parti di ripetibili di appello. III. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 3'950.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 4'000.- da anticiparsi dall'appellante adesivamente, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste a carico dell'appellato adesivamente. A quest'ultimo l'appellante adesivamente rifonderà fr. 3'500.- per parti di ripetibili della procedura di appello adesivo. IV. Intimazione a: - _____
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario